



Il Ministro della Difesa
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTO** l'articolo 2212-*terdecies*, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare», il quale, in riferimento all'istituzione del ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri a decorrere dall'anno 2017, prevede che le unità soprannumerarie degli ufficiali da immettere in tale ruolo sono riassorbite per effetto delle cessazioni dal servizio permanente e le medesime posizioni organiche sono annualmente devolute al ruolo degli ispettori e che l'entità del graduale trasferimento delle dotazioni organiche è annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- VISTO** l'articolo 2212-*terdecies*, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, che, fino all'anno 2021, autorizza l'immissione nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di massimo 800 unità complessive, suddivise in misura non superiore a 160 unità annue;
- VISTO** l'articolo 2212-*terdecies*, comma 4, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che le unità da immettere nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa, sono portate annualmente in detrazione dalla dotazione organica del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, di cui al comma 2 dell'articolo 800 del codice dell'ordinamento militare e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero rispetto all'organico complessivo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 1 del medesimo articolo 800 del codice dell'ordinamento militare;
- VISTO** l'articolo 800, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce la consistenza organica degli ufficiali in servizio permanente e del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, rispettivamente, in 4.207 e 30.956 unità;
- VISTO** il decreto del Ministro della difesa 6 febbraio 2018, recante "Determinazione delle unità da immettere nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri", che ha stabilito in misura pari a 160 il numero di unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
- CONSIDERATA** la consistenza effettiva del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri alla data del 31 dicembre 2017, pari a 28.357 unità, e l'assenza di cessazioni dal servizio permanente di ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri nell'anno 2017;
- RAVVISATA** l'esigenza di determinare, per l'anno 2017, l'entità del graduale trasferimento delle dotazioni organiche del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, in misura pari alle unità soprannumerarie immesse nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;



DECRETA


Art. 1

Dotazione organica del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri

1. Per l'anno 2017, la dotazione organica complessiva del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 800, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, è rideterminata in misura pari a 30.796 unità.

Roma, li **10 MAG. 2018**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



IL MINISTRO DELLA DIFESA

